



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	PETRUCCI	ETTORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SACCA'	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 9389/10
spedito il 13/12/2010, ricevuta C - /2010
- avverso la sentenza n° 355/01/2010
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

KLITSCHÉ DE LA GRANGE AVV. TEODORO
VIA DEGLI SCIALOJA N.6 00196 ROMA RM

difeso da:

KLITSCHÉ DE LA GRANGE AVV. TEODORO
VIA DEGLI SCIALOJA N.6 00196 ROMA RM

difeso da:

KLITSCHÉ DE LA GRANGE AVV. TEODORO
VIA DEGLI SCIALOJA N.6 00196 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 9389/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

26/10/2011 ore 09:30

SENTENZA

N° 488/28/11

PRONUNCIATA IL:

26 OTT. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 NOV. 2011

Il Segretario



R.G. n. 9389/10

Trattasi di avviso di liquidazione di imposta principale n. 99 18229 000026 01, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma 8, relativa alla dichiarazione di successione della sig.ra [REDACTED], per un valore della controversia pari ad € 125.972,00, ricomprendendo nell'attivo ereditario anche i crediti dichiarati in contestazione giudiziale, pari a £ 1.498.000.000.

I contribuenti [REDACTED] nella qualità di eredi, proponevano separati ricorsi alla C.T.P. eccependo la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione; la violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 637/72 ed art. 11 del D.lgs. n. 346/90 i quali escludevano dall'attivo ereditario i crediti di dubbia esigibilità in contestazione giudiziale nonché la violazione dell'art. 46 del DPR n. 637/72 ed art. 36 del D.lgs. n. 346/90, per aver ritenuto i legatari responsabili in solido con gli eredi ritenendo che questi rispondessero soltanto per i debiti del bene ad essi legato.

La C.T.P., previa riunione dei ricorsi, respingeva i ricorsi riuniti ritenendo non documentato e provata la situazione di sofferenza dei crediti; in merito ai legatari osservava che ciascuno di essi doveva rispondere per la parte dei debiti di propria competenza ex art. 36, co. 5, del D.lgs. n. 346/90; in merito alla carenza di motivazione dell'atto, riteneva che lo stesso, in quanto atto della riscossione delle imposte, non necessitava di motivazione.

Avverso detta Sentenza i contribuenti si gravavano di appello innanzi la C.T. R. riproponendo i medesimi motivi di doglianza eccependo il difetto di prova della pretesa tributaria rilevando come la dichiarazione dei crediti contestati effettuata in sede di denuncia di successione, contenesse tutta la documentazione giudiziale relativa, svolta in più gradi di giudizio di fronte a diverse magistrature e i dati richiesti dalla normativa quali gli estremi dei crediti, gli estremi della iscrizione a ruolo della causa, generalità dei debitori, ritenendo sufficienti gli oneri probatori prodotti.

L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato ritenendo sufficientemente motivato l'avviso motivando come in atti.

La C.T. R. respingeva l'appello dei contribuenti ritenendo non fondata l'eccezione in merito al difetto di motivazione dell'avviso in quanto lo stesso si fondava sulla denuncia di parte; nel merito riteneva che anche se pendevano giudizi relativi ai crediti dichiarati in contestazione, la documentazione prodotta non comprovava che i crediti stessi fossero effettivamente al di fuori dell'asse ereditario, risultando un'azione giudiziaria vertente tra il de cuius ed altro coerede ed una opposizione agli atti esecutivi sui beni indivisi, ritenendo che i legatari rispondevano dei debiti

ereditati compresi quelli tributari, nel limite del valore del bene ad essi assegnato ex art. 671 C.C..

Avverso detta Sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione eccependo che la stessa Sentenza è affetta da errore di fatto ex co. 1, n. 4 del C.p.C. in quanto frutto di una errata percezione delle risultanze processuali sui seguenti punti:

- sul fatto che le controversie giudiziali in riferimento pendano tra fratelli coeredi e che riguardano beni compresi nell'asse ereditario;
- confusione tra i crediti in vertenza;
- sul fatto dell'omessa considerazione delle sentenze civili relative alle controversie aventi ad oggetto gli stessi crediti;
- sull'errata affermazione da parte dei Giudici relativamente ai legatari, ritenuti soggetti al pagamento nei limiti del valore ad essi assegnato;
- sull'omessa considerazione che, relativamente ai ricorsi instaurati dai legatari, sono state emesse sentenze dalle Commissioni Tributarie le quali sanciscono che non rispondono dei debiti ereditati.

Richiedono pertanto la revoca della sentenza della C.T. R., l'accoglimento dell'appello introduttivo, ribadendo le motivazioni come in atti e l'annullamento dell'avviso di liquidazione.

L'Ufficio si costituisce richiedendo in via preliminare la verifica della ritualità e tempestività del ricorso e sostiene che le eccezioni avanzate dalla parte ricorrente, non rientrano nel caso di revocazione previsto dall'art. 395 del c.p.c., sentenza affetta da errore di fatto risultante dagli atti di causa; ritiene l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato e ritiene non provato che i crediti stessi siano al di fuori dell'asse ereditario ritenendo inoltre che i legatari rispondono dei debiti ereditati ed infine che la sentenza è stata emessa dalla C.T. R. sulla base di specifiche argomentazioni di diritto e di merito comunque da non considerarsi frutto di una falsa percezione di un fatto, chiede quindi dichiararsi il ricorso inammissibile.

Deposita memoria la parte ricorrente la quale ribadisce quanto argomentato nel ricorso introduttivo ritenendo che i legatari non sono tenuti a pagare i debiti ereditati.

Questa Commissione Tributaria regionale, letti gli atti, constatata la ritualità del ricorso ex art. 67, co. 1 del D.lgs. n. 546/92, ritiene il ricorso fondato trattandosi di mero errore di fatto.

Difatti ricorrono i presupposti di cui al 1° co. , n. 4 dell'art. 395 del C.P.C., e pertanto si ritengono idonei a legittimare il ricorso per revocazione il quale deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare esso da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di un fatto; b) nell'attenere ad un punto non controverso e sul

quale la decisione non abbia espressamente pronunciato: c) nell'essere stato elemento determinante della decisione adottata, risultando inammissibile, sotto tale angolazione, il ricorso in revocazione con il quale si tende ad investire un momento tipicamente valutativo della decisione impugnata.

Nel giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al punto a) dei requisiti suddetti, errata percezione delle risultanze processuali, sia nella parte in cui la Sentenza afferma che "preso atto di tutto quanto dedotto e prodotto" alla "pendenza di giudizi " ai crediti dichiarati in contestazione", i quali pertanto dovevano essere esclusi dall'attivo ereditario essendo in contestazione mentre venivano erratamente inclusi nell'attivo ereditario in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 637/72 ed art. 11 del D.lgs. n. 346/90;

sia nella parte in cui la Sentenza afferma che i legatari " ai sensi dell'art. 671 c.c., rispondono dei debiti ereditari... nei limiti del valore del bene ad essi legato". mentre i legatari sono stati soggetti ad imposizione tributaria sull'intero attivo dell'asse ereditario invece che essere ritenuti responsabili in solido soltanto dell'imposta relativa ai rispettivi legati ai sensi del co. 5 dell'art art. 36 del D.lgs. n. 346/90.

Si procede quindi nella successiva fase del giudizio rescissorio.

In merito all'eccezione di illegittimità dell'avviso di liquidazione in questione, la stessa è infondata in quanto, quale atto amministrativo, contiene tutti gli elementi formali e sostanziali, richiesti dalla legge che hanno consentito alla parte contribuente di individuare i criteri in base ai quali l'Amministrazione li ha adottati, di conoscere così la pretesa fiscale in tutti i suoi aspetti essenziali trattandosi di atto di riscossione di imposte dovute in base al dichiarato il quale deve contenere esclusivamente l'indicazione dell'atto di riferimento e la liquidazione dei tributi dovuti.

10.000.000" causa Prelumi V Soc. C.V. R.C.V. 16002/92 - credito contestato per € 1.100.000.000 di cui alla denuncia presso la Procura della Pretura di Roma R.G. 4021/9007 - tali vertenze sono state depositate insieme agli atti di ricorso successivamente depositati in Aut. C.V. 168 (Amministrazione - Agenzia del 28/05/1993) causa del

Tribunale di Civitavecchia successivamente definito dalla Cassazione con Sent. 20661/09 e pertanto tali crediti pur facendo parte dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 637/72 ed art. 11 del D.lgs. n. 346/90, non potevano essere soggetti ad imposizione tributaria in quanto crediti non certi, di dubbia esigibilità in contestazione giudiziale. In tal senso anche la Sentenza emessa in data 26/10/2011 da questa Commissione nell'analogo procedimento n. 9697/10 e n. 9337/10, promosso dall'erede ~~_____~~

Sul punto controverso del giudizio de quo nella parte in cui la Sentenza afferma che i legatari " ai sensi dell'art. 671 c.c., rispondono dei debiti ereditari... nei limiti del valore del bene ad essi legato". mentre i legatari sono stati soggetti ad imposizione tributaria sull'intero attivo dell'asse ereditario, invece che essere ritenuti responsabili in solido soltanto dell'imposta relativa ai rispettivi legati ai sensi del co. 5 dell'art. 36 del D.lgs. n. 346/90 e pertanto obbligati in via principale al pagamento della sola imposta nel limite del valore dei beni posseduti, si ribadisce che la qualità di legatario, trattandosi di credito, esclude che gli stessi legatari nel caso in esame, possano essere responsabili per il pagamento dell'imposta afferente i crediti non oggetto del legato.
Per giusti motivi non si fa luogo alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione, visto l'art. 402 c.p.c., revoca la Sentenza n. 355/01/10 della Prima Sezione di questa Commissione e, pronunciando sul merito, accoglie l'appello dei contribuenti. Spese compensate.

Roma 26/10/2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

